



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA  
AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

---

## AVVISO PUBBLICO

**Manifestazioni di interesse per la concessione di contributi per l'utilizzo del**

**“Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del Litorale Laziale”**

**Triennio 2024/2026**

**Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1** *“Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio”*, art. 1, comma 1, che stabilisce, tra l'altro che la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio.

**Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26**, art. 41, comma 1, *“la Giunta Regionale promuove la realizzazione di interventi nei Comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare e dei contesti urbani, al fine di assicurarne le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere del territorio costiero laziale”*.

**Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2024, n. 943** *“Criteri e direttive per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei 21 Comuni del litorale laziale, del X Municipio di Roma Capitale/Ostia e dei 2 Comuni isolani al fine dell'utilizzo del “Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del Litorale Laziale”, istituito dall'art. 41 della L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007 – Esercizi finanziari 2024-2026”*.



## INDICE

### Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 – Finalità _____	pg. 3
Articolo 2 - Soggetti destinatari _____	pg. 3
Articolo 3 - Dotazione finanziaria _____	pg. 4
Articolo 4 - Progetti ammissibili _____	pg. 4
Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità _____	pg. 5
Articolo 6 - Spese ammissibili _____	pg. 5
Articolo 7 - Modalità e termini della presentazione delle domande _____	pg. 6

### Fase di concessione ed erogazione del contributo

Articolo 8 - Istruttoria delle domande pervenute _____	pg. 8
Articolo 9 - Commissione Tecnica di Valutazione _____	pg. 9
Articolo 10 - Criteri di Valutazione _____	pg. 9
Articolo 11 - Approvazione della graduatoria _____	pg. 10
Articolo 12 - Atto di impegno e formale ammissione a contributo _____	pg. 11
Articolo 13 - Tempi per l'esecuzione dei lavori _____	pg. 11
Articolo 14 - Convenzione con Lazio Innova S.p.A. _____	pg. 12
Articolo 15 - Erogazione del contributo _____	pg. 13

### Fase di attuazione degli interventi

Articolo 16 – Proroghe _____	pg. 14
Articolo 17 - Variante al progetto _____	pg. 15
Articolo 18 - Controlli e ispezioni _____	pg. 16
Articolo 19 - Obbligo di informazione _____	pg. 16
Articolo 20 - Motivi di revoca del contributo _____	pg. 16
Articolo 21 - Parziale esecuzione dell'intervento e controlli ex-post _____	pg. 17
Articolo 22 - Diritto di accesso e trattamento dei dati personali _____	pg. 18
Articolo 23 - Definizione delle Controversie _____	pg. 18
Articolo 24 - Norme di rinvio _____	pg. 18

Allegato 2 - MODELLO di domanda di partecipazione

Allegato 3 - MODELLO di Autocertificazione Legale Rappresentante

Allegato 4 - MODELLO di Autocertificazione RUP

Allegato 5 - MODELLO Atto di Impegno

## Fase di presentazione della domanda

### Art. 1 - Finalità

1. Ai sensi del disposto della Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1, la Regione Lazio promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale. Il presente «Avviso Pubblico», disciplinando criteri e modalità per la presentazione delle richieste di contributo, intende offrire ai Comuni della Città Metropolitana di Roma e delle Province di Latina e Viterbo, anche parzialmente costieri, per i quali il mare rappresenta una componente fondamentale delle attività economiche e sociali, un sostegno economico per l'esecuzione di interventi di riqualificazione della fascia costiera finalizzati a migliorare e rafforzare l'attrattività turistica e lo sviluppo produttivo, nonché a recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale ed il territorio, anche favorendo una nuova identità paesaggistica del litorale stesso.

2. A tale fine, la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 943 del 15/11/2024 avente ad oggetto *“Criteri e direttive per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei 21 Comuni del litorale laziale, del X Municipio di Roma Capitale/Ostia e dei 2 Comuni isolani al fine dell'utilizzo del Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del Litorale Laziale, istituito dall'articolo 41 della L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007”*, con l'obiettivo di implementare la valorizzazione urbana ed economica di ciascun territorio costiero attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei lungomari e dei contesti urbani, per assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere del territorio costiero laziale.

### Art. 2 - Soggetti destinatari

1. In attuazione del dispositivo della D.G.R. n. 943/2024, possono presentare manifestazione di interesse per richiesta di contributo:

- a) i 21 Comuni del litorale laziale: Montalto di Castro; Tarquinia; Civitavecchia; Santa Marinella; Cerveteri; Ladispoli; Fiumicino; Pomezia; Ardea; Anzio; Nettuno; Latina; Sabaudia; San Felice Circeo; Terracina; Fondi; Sperlonga; Itri; Gaeta; Formia e Minturno;
- b) il Municipio X di Roma Capitale per il litorale di Ostia;
- c) i 2 Comuni isolani: Ponza e Ventotene.

2. Tali Enti sono legittimati a presentare manifestazione di interesse anche in forma aggregata. Nel caso di raggruppamento di Comuni, l'istanza deve essere proposta dal Comune capofila e dovranno essere allegati i rispettivi atti di adesione al progetto da parte dei Comuni partner.

3. Gli Enti menzionati, alla data di presentazione del progetto da finanziare, dovranno avere nella piena disponibilità e gestione le aree, i terreni e i luoghi oggetto dell'intervento da realizzare.

4. Gli interventi proposti non assumono, per la Regione Lazio, carattere vincolante.

### **Art. 3 - Dotazione finanziaria**

1. Il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 ha previsto uno stanziamento di risorse sul Capitolo di Spesa U0000B44516 di euro 10.000.000,00 per il triennio 2024/2025/2026, da destinare al "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale, così ripartito:

- € 1.950.000,00 per l'annualità 2024;
  - € 4.000.000,00 per l'annualità 2025;
  - € 4.000.000,00 per l'annualità 2026
- € 9.950.000,00

2. di prevedere, in favore della società in house Lazio Innova S.p.A., la restante somma di €50.000,00, per le attività di supporto e di consulenza ai Comuni costieri con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per la presentazione di progetti e domande di contributo, al fine di una corretta valorizzazione urbana ed economica di ogni territorio costiero e al fine di accrescere la trasparenza dell'azione amministrativa;

3. Gli Enti interessati possono presentare **una sola manifestazione di interesse**, in forma singola o associata, per un importo massimo finanziabile, sotto forma di contributo in conto capitale, di € 1.000.000,00, da integrare **obbligatoriamente** con un **cofinanziamento** non inferiore al 10% dell'investimento proposto.

4. Qualora l'importo del progetto sia superiore al contributo regionale massimo concedibile, la differenza sarà a totale carico del soggetto beneficiario, fermo restando, in sede di rendicontazione, la dimostrazione della completa realizzazione del progetto, così come presentato.

### **Art. 4 - Progetti ammissibili**

1. Ai fini dell'ammissione a contributo, i progetti presentati dovranno essere coerenti con le finalità della Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1 e dell'art. 41, comma 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 943 del 15/11/2024. Nello specifico, dovranno perseguire obiettivi di valorizzazione urbana del territorio e di sviluppo economico, ambientale e sociale, coerenti con le seguenti iniziative:

1) iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette marine e terrestri;

2) sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità del litorale, comprensivi di aree di parcheggio attrezzate;

3) piani di riqualificazione del lungomare e dei contesti urbani, anche mediante realizzazione dell'arredo urbano con l'utilizzo di materiale ecocompatibile ovvero proveniente da sistemi di riciclo di materiali;

4) realizzazione di un sistema di percorsi ciclabili e pedonali del lungomare, preferibilmente integrati da parcheggi di scambio (auto/bus/bici) strettamente connessi a detti percorsi ciclabili e pedonali, anche a carattere sovra-comunale e alla pedonalizzazione del lungomare anche mediante l'utilizzo di materiale ecocompatibile nel principio del perseguimento di un'economia circolare;

5) iniziative per la realizzazione di servizi telematici ai fini della valorizzazione turistica e sociale delle risorse del territorio;

6) adeguamento e realizzazione di percorsi senza barriere architettoniche e di strutture mobili (comunque di facile rimozione) per la creazione di servizi essenziali quali le postazioni per l'assistenza, la sicurezza e il primo soccorso.

### **Art. 5 - Requisiti di ammissibilità**

I. Gli interventi proposti dovranno possedere, coerentemente con gli obiettivi di cui all'art. 4, i seguenti requisiti, pena **la non ammissibilità**:

a) gli interventi dovranno essere realizzati su aree e strutture di proprietà o nella disponibilità dell'Ente richiedente, come specificato all'art. 2 del presente «Avviso Pubblico»;

b) gli interventi dovranno essere definiti mediante un progetto approvato dall'Ente richiedente e redatto secondo le disposizioni tecniche espresse nell'art. 41 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ed i contenuti di cui all'allegato I.7 al Codice che, in funzione della specifica tipologia e dimensione dei lavori, indica caratteristiche, requisiti ed elaborati progettuali necessari per la definizione dell'opera;

c) in caso di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000,00 euro, gli interventi dovranno essere previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, approvato in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 93 della L.R. n. 6 /1999;

d) l'Ente richiedente non deve aver ricevuto altre sovvenzioni o finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento.

### **Art. 6 - Spese ammissibili**

I. Sono ritenute ammissibili a contributo le spese sostenute per interventi di:

a) Recupero delle aree e degli spazi prospicienti la costa mediante la valorizzazione artistico/storica/architettonica/archeologica dei luoghi simbolo del litorale laziale;

b) Opere finalizzate alla realizzazione di un sistema di pedonalizzazione dei lungomari con l'intento di favorire la passeggiata e la sosta di cittadini, anche mediante l'incremento di spazi verdi pubblici in modo da recuperare, potenziare e qualificare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile;

c) Impianti di videosorveglianza del percorso ciclopedonale in collegamento con una centrale di controllo; installazione di colonnine di ricarica per auto e bici elettriche; aree wi-fi di libero accesso;

d) Recupero di aree dismesse con la realizzazione di aree di sosta, anche attraverso l'integrazione della funzionalità delle strade di circonvallazione, nonché di quelle di lungomare con luoghi di sosta, aree attrezzate destinate alla sosta di veicoli autosufficienti (auto-caravan e roulotte);

e) Realizzazione e riqualificazione dell'arredo urbano del lungomare e di percorsi senza barriere architettoniche mediante l'utilizzo di materiale ecocompatibile ovvero proveniente da sistemi di riciclo di materiali, installazione di arredi ed attrezzature volte alla diminuzione dell'uso della plastica;

f) Realizzazione di un sistema integrato di segnaletica turistica per la fruibilità dei lungomare; strumenti di comunicazione visiva che promuovano, anche in forma interattiva, una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità;

g) Innovazione tecnologica mediante l'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico ovvero misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'utilizzo di sistemi di illuminotecnica mirata all'efficienza energetica (c.d. "pali intelligenti").

h) Realizzazione di varchi, anche con videosorveglianza, per garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli arenili;

i) Realizzazione di strutture mobili (comunque di facile rimozione) per la creazione di servizi essenziali quali le postazioni per l'assistenza, la sicurezza e il primo soccorso;

l) Realizzazione di attrezzature ed impianti eco-sostenibili (fotovoltaico, pannelli solari, riciclo delle acque, innovazione tecnologica finalizzate anche al risparmio, ecc.), di postazioni S.O.S. informatizzate, di servizi igienici predisposti per il riutilizzo del ciclo delle acque, di arredi ed dotazioni finalizzati alla riduzione dell'inquinamento dalla plastica (erogatori automatici di acqua microfiltrata e refrigerata; fontanelle pubbliche con rubinetti a pressione; strutture dedicate alla raccolta di bottiglie/contenitori riutilizzabili; compattatori di plastica/carta/alluminio, ecc.).

2. Il costo degli investimenti ammissibili delle iniziative proposte sarà determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti nel caso che le opere siano in essi previsti. Per le opere non previste nei prezzi suddetti, la spesa ammissibile sarà determinata con riferimento ai prezzi di amministrazioni statali o se del caso facendo riferimento alle migliori condizioni di mercato (analisi prezzi da parte del R.U.P. comunale). L'Iva sui lavori, sugli imprevisti e sulle spese generali è ammessa nelle percentuali stabilite dalla vigente normativa in materia, ed è esclusa dall'importo ammissibile, quando è recuperabile dal soggetto beneficiario.

3. Le spese generali e tecniche di progetto, comprensive di oneri fiscali e previdenziali, sono ammesse e riconosciute entro il limite del 10% dell'importo totale dei lavori a base d'asta. Concorrono a tali spese le seguenti voci: progettazione lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo, redazione del piano della sicurezza, attività di consulenza e supporto al RUP, incentivi previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, spese di pubblicazioni e gara.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge n. 49 del 21/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", restano a carico della Stazione Appaltante le eventuali somme necessarie per l'applicazione obbligatoria dei minimi di tariffa per i quali, si ricorda, che l'eventuale deroga comporta la nullità dell'affidamento/contratto.

5. Non sono ammissibili a contributo le spese previste per gli espropri, per gli accordi bonari finalizzati all'acquisizione delle aree (o porzioni di area) interessate all'intervento, per liti e contenziosi;

## **Art. 7 - Modalità e termini della presentazione delle domande**

1. La domanda per la manifestazione di interesse - da presentarsi utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2** che contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie - dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente il finanziamento ed indirizzata alla Regione Lazio, Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca - Area

Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma.

2. La domanda di contributo, unitamente a tutta la documentazione di cui al successivo comma 4, dovrà essere redatta e sottoscritta in formato digitale e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5, e dovrà essere inviata, a partire del giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente «Avviso Pubblico», all'indirizzo di posta elettronica certificata:

**[misuresviluppoterritorio@pec.regione.lazio.it](mailto:misuresviluppoterritorio@pec.regione.lazio.it)**

Non saranno prese in considerazione domande pervenute in modalità diverse da quella prevista.

3. La domanda (**Allegato 2**) dovrà pervenire **entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2025**. A tal fine farà fede la data di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata. Le domande presentate oltre il termine stabilito saranno considerate non ammissibili.

4. Alla manifestazione di interesse per la concessione del contributo dovrà essere allegata, obbligatoriamente, la seguente documentazione, pena l'esclusione del progetto:

a) il **progetto**, redatto secondo gli approfondimenti tecnici di cui all'art. 41 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed i contenuti di cui all'allegato I.7 al Codice medesimo;

b) l'**atto dell'Ente** (es. Deliberazione della Giunta Comunale), esecutivo in termini di legge, **di approvazione del progetto** contenente, altresì:

i. l'elenco degli elaborati facenti parte del progetto;

ii. il Codice Unico di Progetto (CUP), se già richiesto, necessario ad identificare il progetto d'investimento pubblico nel Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

iii. il Quadro Tecnico Economico del progetto;

iv. il dettaglio delle spese generali e tecniche di progetto che, come specificato al precedente art. 6, comma 3, non dovranno superare il 10% dell'importo totale dei lavori a base d'asta;

c) il **cronoprogramma dei lavori**;

d) la **relazione esplicativa dell'intervento**, sottoscritta dal progettista, dalla quale emerga una previsione motivata dell'intervento proposto conforme agli obiettivi strategici stabiliti e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

e) l'**atto di nomina**, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., **del Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.)**, in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, le cui attività sono dettagliatamente descritte nell'Allegato I.2 del Codice;

f) l'**autocertificazione del Legale Rappresentante (Allegato 3)** che attesti che l'Ente richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dal presente «Avviso Pubblico», secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 93 della L.R. n. 6 /1999;

g) l'**autocertificazione a firma del R.U.P. (Allegato 4)**, attestante la conformità delle opere da realizzare alla normativa urbanistica, ai regolamenti edilizi e alla normativa vigente in materia;

h) la **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di manifestazione di interesse presentata quale raggruppamento di Comuni, a tale domanda di contributo - proposta dal Comune capofila - dovranno essere allegati i rispettivi **atti di adesione** al progetto da parte dei Comuni partner.

5. La domanda di contributo e tutta la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte dai soggetti interessati con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

6. La presentazione della domanda per la richiesta di contributo è a totale ed esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a mal funzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio, qualora per disguidi, ritardi e in genere problematiche non ad essa imputabili, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

7. L'Amministrazione Regionale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari e opportuni nel caso del verificarsi delle problematiche citate ovvero quando non sia possibile accertare la causa dei malfunzionamenti informatici.

## **Fase di concessione ed erogazione del contributo**

### **Art. 8 - Istruttoria delle domande pervenute**

1. Le domande di richiesta del contributo saranno istruite e finanziate entro la disponibilità delle risorse stanziare per il presente «Avviso Pubblico», pari ad € 9.950.000,00, nel triennio 2024-2025-2026.

2. L'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane effettua l'istruttoria delle domande pervenute, verificando:

- la correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della manifestazione di interesse (rispetto delle modalità e dei tempi);
- il possesso dei requisiti di ammissibilità come individuati all'art. 5;
- l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto dall'art. 6;
- la completezza della documentazione richiesta di cui all'art. 7.

3. E' prevista l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/90 al fine di sanare eventuali omissioni o inesattezze della domanda di contributo.

4. Saranno ritenute improcedibili le istanze:

- a) presentate oltre i termini previsti nell'«Avviso Pubblico» (art. 7);



- b) prive della firma del rappresentante legale dell'Ente proponente e/o dell'atto comunale di approvazione del livello progettuale della proposta avanzata, o in caso di proposte presentate in forma associata, prive degli atti di adesione al progetto da parte dei comuni partner;
- c) prive dell'attestazione del soggetto beneficiario del cofinanziamento dell'opera;
- d) di cui non venga dimostrata la titolarità del possesso/gestione del sito dell'intervento (piena disponibilità del sito oggetto dell'intervento), ovvero in caso di progetti ricadenti sul demanio marittimo, la disponibilità della gestione (spiagge libere).

5. All'esito finale dell'attività istruttoria gli atti verranno trasmessi alla Commissione Tecnica di Valutazione.

### Art. 9 - Commissione Tecnica di Valutazione

1. Le domande che avranno superato la fase dell'istruttoria formale saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione Tecnica di Valutazione.

2. La Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con atto del Direttore regionale competente, è composta da un Dirigente, con funzione di Presidente, da altri due componenti e da un segretario verbalizzante.

3. La Commissione verifica la corrispondenza dell'intervento proposto alle finalità del presente «Avviso Pubblico», secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n.11, e procederà alla valutazione delle domande di contributo ritenute ammissibili riguardo alla premialità:

4. La Commissione, assegnati i punteggi conformemente ai criteri elencati al successivo articolo 10, provvede, quindi, alla redazione della graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo ed alla quantificazione della spesa necessaria per la realizzazione delle relative opere e l'elenco dei progetti non ammissibili per un punteggio inferiore a 60 punti.

### Art. 10 - Criteri di Valutazione

1. Ai fini della formazione dell'elenco degli interventi ammissibili per la concessione dei contributi, saranno tenuti in considerazione i criteri di seguito elencati che dovranno essere puntualmente descritti dagli Enti richiedenti nella **Relazione esplicativa dell'intervento**, di cui al precedente art. 7, punto 3, lett. d):

1. livello di progettualità del progetto proposto	fattibil. tecn. econ. esecutiva	fino a 5 punti fino a 15 punti
2. quota di compartecipazione comunale al finanziamento	da 11% fino a 30% da 30,01% a 45% oltre il 45%	fino a 5 punti fino a 10 punti fino a 15 punti
3. realizzazione di interventi integrati a carattere sovracomunale oppure comuni fino a 5.000 abitanti		fino a 10 punti



4. introduzione di nuove tecnologie volte al miglioramento dell'accessibilità pubblica, all'innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi sistemi Wireless)	fino a 15 punti
5. innalzamento della sostenibilità ambientale (ad esempio: interventi volti al risparmio energetico, utilizzo di materiali eco-compatibili, interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso; sistemi di ricarica per veicoli elettrici)	fino a 15 punti
6. interventi volti alla riduzione/riciclo dell'uso della plastica e del consumo dell'acqua potabile; utilizzo di materiali derivanti da sistemi di riciclo di materiali	fino a 15 punti
7. intervento di completamento funzionale di azioni di riqualificazione già avviate con i precedenti "Piani degli Interventi Straordinari", di cui all'art. 41 della L.R. n. 26/2007	fino a 5 punti
8. valutazione complessiva della strategicità della proposta progettuale in termini di sviluppo sostenibile e di completamento funzionale con azioni di riqualificazione già avviate	fino a 10 punti

2. La Commissione Tecnica di Valutazione considererà ammissibili a contributo ed inserirà nella graduatoria i progetti che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60.

3. Nel caso in cui più progetti ottengano una parità di punteggio valutativo, per formulare la graduatoria la Commissione considererà come criterio di precedenza e di scelta la quota di compartecipazione comunale al finanziamento, collocando prima in graduatoria il progetto che ha la compartecipazione al finanziamento maggiore. In caso di ulteriore parità verrà usato quale criterio di precedenza il numero cronologico di arrivo del progetto al protocollo regionale, collocando prima in graduatoria il progetto che ha il numero di registrazione più basso.

4. Al termine dell'iter valutativo, la Commissione Tecnica trasmette i verbali e le risultanze dell'esame dei progetti alla Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca ai fini dell'adozione della successiva determinazione dirigenziale di presa d'atto dell'operato della Commissione e di approvazione delle graduatorie.

### **Art. 11 - Approvazione della graduatoria**

I. Con determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, verrà preso atto dell'operato della Commissione Tecnica di Valutazione e sarà di conseguenza approvata:

- a) la graduatoria dei "progetti ammissibili a contributo" fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stanziata, pari a € 9.950.000,00, riportante l'oggetto dell'intervento e l'importo del finanziamento concedibile;
- b) la graduatoria dei "progetti ammissibili a contributo" ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie stanziata, anch'essi riportanti l'oggetto dell'intervento e l'importo del finanziamento concedibile;
- c) l'elenco dei "progetti non ammissibili", riportante l'oggetto dell'intervento e l'indicazione dei motivi di esclusione.

2. La determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge quale notifica.

3. Le rate di finanziamento in favore degli Enti beneficiari saranno erogate con le modalità ed a fronte della documentazione di cui al successivo art. 15.

### **Art. 12 - Atto di impegno**

1. A seguito di ammissione a contributo, ai fini dell'ottenimento del contributo, il Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario dovrà sottoscrivere e trasmettere alla competente struttura regionale idoneo «Atto di Impegno» - **Allegato 5** - contenente l'accettazione degli obblighi da assumere nei confronti della Regione Lazio e delle tempistiche relative all'intervento finanziato.

2. L'«Atto di Impegno» dovrà essere sottoscritto **entro e non oltre il termine di 180 giorni** continuativi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di cui al precedente art. 11, punto 1, di approvazione della graduatoria, pena la revoca del contributo concesso, fatte salve cause oggettive non dipendenti dall'inerzia dell'Ente proponente.

3. Unitamente all'«Atto di Impegno» di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere:

- atto con il quale si approva lo “Schema di Atto di Impegno” e si autorizza il rappresentante legale alla sua sottoscrizione;
- proprio provvedimento di impegno contabile, quale formale attestazione del cofinanziamento dell'opera;
- la documentazione relativa al progetto “esecutivo” che dovrà risultare conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023. La stessa deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente, unitamente a copia dei pareri, dei nulla-osta e delle autorizzazioni espressi dalla Conferenza di Servizi, dagli Organi Competenti, nonché dal Comitato Regionale per i Lavori Pubblici nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 5/2002 ovvero dalla Struttura decentrata dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici e per territorio (Genio Civile) nel caso previsto dal comma 1, lett. b) dell'art. 4 della medesima L.R. n. 5/2002 (modificato dall'art. 9 della L.R. n. 17/2009) o dalla dichiarazione del R.U.P. della stazione appaltante nel caso previsto dal comma 9 dell'art. 30, della L.R. n. 9/2005.

All'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa della citata documentazione, la struttura competente procederà all'erogazione del 1° acconto, tramite la Soc. Lazio Innova S.p.A., pari al 20% del contributo concesso, come esplicitato nel successivo art. 15, comma 1, lett. a) del presente «Avviso Pubblico».

### **Art. 13 – Tempi per l'esecuzione dei lavori**

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della menzionata determinazione di approvazione della graduatoria decorrono i tempi per l'**inizio dei lavori**, stabiliti

in **360 giorni** naturali e consecutivi, fatte salve eventuali motivate proroghe come disciplinate dall'art. 16 del presente «Avviso Pubblico».

2. A comprova dell'avvenuto inizio dei lavori nei termini previsti, entro il suddetto termine l'Ente beneficiario dovrà trasmettere il Verbale di Consegna dei Lavori e la documentazione di cui al successivo art. 15, comma 1, lett. b) del presente «Avviso Pubblico».

3. Verificato l'effettivo inizio dei lavori e valutata la documentazione trasmessa dall'Ente, la competente Area regionale provvederà all'erogazione del II° acconto del finanziamento, tramite la Soc. Lazio Innova S.p.A., pari al 30% del contributo concesso, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

4. Eventuali economie di spesa derivanti dalla mancata o parziale realizzazione delle opere finanziate, ovvero altre risorse economiche, provenienti da ulteriori finanziamenti (statali, regionali e comunitari), coerenti con le finalità degli obiettivi di cui al presente «Avviso Pubblico» o dei ribassi d'asta (previa autorizzazione da parte della struttura regionale competente), potranno essere destinante alle proposte progettuali ricomprese nella graduatoria relativa agli interventi ammissibili, ma non finanziati, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalità, i termini e le condizioni che saranno definiti con successivi atti.

5. L'intervento dovrà essere **concluso entro 3 anni** dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della determinazione regionale di approvazione della graduatoria, di cui al precedente art. 11, pena la revoca del contributo concesso, salvo proroghe di cui all'art. 16 del presente «Avviso Pubblico».

6. Entro **60 giorni** dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori, l'Ente beneficiario dovrà far pervenire la richiesta di erogazione del saldo del contributo trasmettendo lo Stato Finale dei Lavori unitamente alla documentazione amministrativa e contabile consuntiva di rendicontazione a dimostrazione della spesa occorsa, nei modi specificati al successivo art. 15, comma 1, lett. d).

La rendicontazione finale a conclusione delle attività dovrà essere prodotta dai beneficiari alla Regione Lazio, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

***misureviluppoterritorio@pec.regione.lazio.it***

7. Qualora, in sede di controllo e liquidazione, si accerti che la spesa sostenuta sia inferiore a quella ammessa, oppure che la documentazione sia inidonea a giustificare la rendicontazione presentata, il finanziamento inizialmente concesso sarà ridotto proporzionalmente, procedendo al recupero delle eventuali somme erogate.

#### **Art. 14 - Convenzione con Lazio Innova S.p.A.**

1. La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, si avvale, così come previsto da Convenzione, della partecipazione della Società in house Lazio Innova S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di erogazione, e di monitoraggio finanziario del "Fondo Straordinario".

## Art. 15 - Erogazione del contributo

I. Il contributo riconosciuto al soggetto beneficiario sarà erogato dalla Società Lazio Innova S.p.A. attraverso le direttive emanate dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. n. 88/1980 e s.m.i.:

- a) il **20 %** del finanziamento sarà erogato alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno di cui all'art. 12, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
  - i. Atto di Impegno, sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente (Allegato 5);
  - ii. Provvedimento formale dell'Ente beneficiario di approvazione dello "Schema di Atto di Impegno" e di autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno stesso;
  - iii. Provvedimento di impegno contabile del soggetto beneficiario quale attestazione del cofinanziamento dell'opera;
  - iv. Progetto esecutivo, munito di tutti i pareri necessari ai fini della cantierabilità dell'intervento, unitamente all'atto dell'Ente che lo approva;
- b) il **30%** del finanziamento, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta, sarà disposto alla presentazione del Verbale di Consegna dei Lavori, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
  - i. Atto dell'Ente di aggiudicazione dei lavori;
  - ii. Contratto di Appalto stipulato con l'Impresa esecutrice dei lavori, o documento equivalente di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
  - iii. Approvazione del Quadro Tecnico Economico, rideterminato a seguito delle procedure di affidamento, con evidenziate le economie di gara;
  - iv. Verbale di inizio dei lavori, sottoscritto dall'Impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori;
- c) il **30%** del finanziamento come rideterminato a seguito di gara, verrà erogato al raggiungimento del 50% dello Stato di Avanzamento dei Lavori, rispetto al Capitolato di Appalto e al Computo Metrico di progetto, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
  - i. Dichiarazione attestante il raggiungimento del 50% dello Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritta dal Direttore Lavori e dal R.U.P.;
  - ii. Atti di approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori e relativa rendicontazione;
  - iii. Stati di Avanzamento dei Lavori fino ad almeno il 50% di lavori effettuati;
  - iv. Mandati di pagamento quietanzati fino al 50% dello Stato di Avanzamento dei Lavori.
- d) Il **saldo** del finanziamento, rideterminato a seguito delle economie post gara e di fine lavori, sarà erogato a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente beneficiario della rendicontazione finale della spesa, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
  - i. Atto di approvazione della rendicontazione finale della spesa, con rideterminazione del Quadro Tecnico Economico finale che evidenzia le economie totali del finanziamento;
  - ii. Stato Finale dei Lavori e relativo atto di approvazione;
  - iii. Verbale di Fine Lavori;
  - iv. Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori e l'atto dell'Ente che lo approva.
  - v. Documenti di rendicontazione finale della spesa (fatture e relativi mandati di pagamento con quietanze, emessi a copertura di ogni voce di costo presente nel Quadro Tecnico Economico finale);



vi. Allegato fotografico attestante l'esecuzione dei lavori effettuati ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 16 del 20.5.1996 riguardo agli obblighi di informazione.

2 Le erogazioni dei contributi avranno luogo previa verifica, da parte della Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, del rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

3. L'Ente beneficiario del contributo è individuato quale responsabile in ordine alla gestione, utilizzazione, certificazione e rendicontazione del contributo regionale.

4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale n. 11/2020, l'Ente beneficiario, in qualità di Stazione Appaltante, è obbligato a conservare gli atti amministrativi, la documentazione contabile e i documenti di spesa, tenendoli a disposizione per ogni controllo da parte della Regione, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al completamento dell'operazione; la documentazione potrà essere mantenuta sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

## **Fase di attuazione degli interventi**

### **Art. 16 - Proroghe**

1. Come stabilito all'art. 13, comma 6, del presente «Avviso Pubblico», l'intervento dovrà essere concluso, pena la revoca del contributo concesso, entro 3 anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della determinazione regionale di graduatoria, di cui al precedente art. 11, salvo proroghe o differimento dei termini che possono essere concesse dall'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane in ogni fase procedurale dell'intervento, al verificarsi di cause di forza maggiore e/o per motivi non imputabili al soggetto beneficiario del contributo.

2. La richiesta di proroga dei termini per la presentazione alla Regione Lazio della documentazione relativa alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e trasmissione del progetto esecutivo, all'inizio dei lavori o all'ultimazione degli stessi, ovvero il differimento dei termini per produrre la completa documentazione di rendicontazione finale, deve pervenire antecedentemente al termine delle scadenze procedurali previste e deve risultare debitamente giustificata e motivata. La motivazione della richiesta non potrà essere ritenuta valida qualora la stessa derivi da inerzia dell'Ente ammesso a finanziamento nell'ambito di questo procedimento amministrativo.

3. Alla richiesta di proroga dovrà essere allegato un nuovo crono-programma dei lavori e una aggiornata relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, unitamente ad una

dichiarazione di assunzione di impegni e obbligazioni derivanti dalla proroga stessa, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente.

4. La struttura regionale competente, comunica la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la nuova scadenza per la presentazione dell'Atto di Impegno ovvero le nuove date per l'inizio e/o il completamento dei lavori; comunica, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

5. Ogni eventuale onere aggiuntivo, determinato dal ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva, nell'inizio e/o nella conclusione dei lavori, resta a totale carico del soggetto attuatore, così come previsto nell'«Atto di Impegno» sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

### **Art. 17 - Variante al progetto**

1. Eventuali perizie di variante in corso d'opera saranno ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e le condizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 riguardante "Codice dei Contratti pubblici". Dette varianti dovranno essere approvate con provvedimento esecutivo dell'Ente e dovranno essere comunicate e trasmesse tempestivamente alla struttura regionale competente, per la relativa presa d'atto.

2. Le eventuali varianti ammesse non dovranno comportare modifiche sostanziali al progetto finanziato dalla Regione Lazio e dovranno essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'eventuale maggior onere previsto dalle varianti in corso d'opera sarà a totale carico del beneficiario.

3. Ai fini della presa d'atto regionale, l'Ente beneficiario, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a. provvedimento di approvazione della perizia di variante contenente:
  - i. la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. perizia di variante);
  - ii. l'elencazione degli elaborati facenti parte della perizia di variante;
  - iii. l'indicazione di uno o più casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 per cui sia necessario il ricorso alla perizia di variante;
- b. dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023;
- c. perizia di variante completa di ogni elaborato tecnico e relativi pareri previsti;

4. Secondo l'art. 21 dell'Allegato II.18 del Codice non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per

cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

5. Tutte le attività inserite nel progetto approvato, dovranno essere portate a termine secondo gli obiettivi e le finalità del presente «Avviso Pubblico» in riferimento alla tipologia ed agli obiettivi dell'intervento previsti dall'art. 5 ed in conformità alla valutazione ottenuta dalla Commissione Tecnica in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 10.

### **Art. 18 - Controlli e ispezioni**

1. In ogni fase del procedimento la Regione Lazio può disporre accertamenti documentali e verifiche in loco presso il beneficiario, tesi ad accertare la conformità della realizzazione dei progetti presentati ed approvati.

2. Il personale dell'Ente beneficiario deve consentire, senza limitazioni, ai soggetti incaricati degli accertamenti di verifica di poter effettuare liberamente ispezioni e controlli e l'accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile e a qualsiasi altro documento connesso.

3. Della verifica in loco verrà redatto apposito «Verbale di Visita», sottoscritto dai funzionari della Regione Lazio incaricati della visita e dall'Ente beneficiario.

### **Art. 19 - Obbligo di informazione**

1. Al soggetto beneficiario è fatto obbligo del rispetto di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16: «Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per progetti eseguiti con contributo cofinanziato è obbligatoria l'esposizione del logo, appositamente fornito dalla Regione Lazio. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla **revoca** dei contributi finanziari».

### **Art. 20 - Motivi di revoca del contributo**

1. La Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca dispone, con proprio atto, la revoca del contributo concesso, qualora:

- a) il contributo sia stato concesso sulla base di dati, notizie e dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- b) l'Ente beneficiario non sottoscriva l'«Atto di Impegno» di cui all'art. 12, entro i termini previsti dal presente «Avviso Pubblico»;
- c) l'Ente beneficiario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'«Atto di Impegno»;
- d) il contributo sia destinato a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso a finanziamento;



- e) si verifichi il venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
- f) le opere non siano appaltate da parte dell'Ente beneficiario ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/1980 e s.m.i.;
- g) l'Ente non abbia concluso l'intervento entro i termini previsti dal presente «Avviso Pubblico», salvo concessione di motivate proroghe;
- h) l'Ente beneficiario non fornisca la documentazione richiesta e/o non consenta i controlli ovvero i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti insanabili imputabili all'Ente beneficiario;
- i) l'Ente non abbia approvato il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori/Collaudato e l'Atto di approvazione della rendicontazione finale della spesa nei termini stabiliti dall'amministrazione regionale;
- l) l'Ente beneficiario non rispetti le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n. 11, riguardo alle modalità di rendicontazione della spesa, e all'art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16, riguardo agli obblighi di informazione.

2. Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare ulteriori casi di revoca non previsti dal precedente comma, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

3. Il provvedimento di revoca è adottato con determinazione della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata dall'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, salvo interruzione dei termini per la conclusione del procedimento a seguito di presentazione da parte dell'interessato di controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

4. La revoca comporta, la restituzione delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali, all'Amministrazione regionale concedente.

5. Eventuali ritardi nell'erogazione dei contributi da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare né giustificare il ritardo nei termini fissati.

6. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a finanziamento.

### **Art. 21 - Parziale esecuzione dell'intervento e controlli ex-post**

I. Nel caso in cui in fase di acquisizione dello Stato Finale dei Lavori sia riscontrata una parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, dovrà esserne valutata l'effettiva funzionalità/operatività e fruibilità da parte dell'utenza, ovvero:

- nel caso in cui il lotto di lavori realizzati venga considerato, in sede di verifica finale, funzionale e fruibile, sarà possibile procedere al riconoscimento e all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi precedentemente liquidati ed erogati;

- qualora, invece, sia riscontrato, in sede di verifica finale, che il lotto di lavori eseguito non risulta essere funzionale e fruibile da parte dell'utenza, la struttura regionale competente avvierà le procedure per la decadenza totale e la revoca del contributo concesso, nonché per la restituzione delle somme già liquidate ed erogate al soggetto beneficiario.

2. La struttura regionale competente, ove ne ravvisi l'opportunità o a seguito di specifiche segnalazioni, può attivare dei controlli *ex-post*, che riguarderanno la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'Ente beneficiario con particolare riferimento alle modalità e ai termini previsti e sottoscritti nell'«Atto di Impegno», di cui all'Allegato 5.

3. Il mancato rispetto degli obblighi assunti, specialmente ove comporti danni, peggioramenti o deterioramenti all'intervento realizzato, con perdita della funzionalità e fruibilità da parte dell'utenza, ove imputabile direttamente al soggetto beneficiario, potrà essere motivo di revoca totale del beneficio concesso a valere sul "Fondo Straordinario", di cui all'art. 41 della L.R. n. 26/2007.

### **Art. 22 - Diritto di accesso e trattamento dei dati personali.**

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 è esercitato mediante richiesta scritta motivata secondo le modalità di cui al link: <https://www.regione.lazio.it/urp/accesso-agli-atti>. Eventuali informazioni possono essere richieste rivolgendosi all'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, indirizzo pec: [misuresviluppoterritorio@pec.regione.lazio.it](mailto:misuresviluppoterritorio@pec.regione.lazio.it).

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*), e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del finanziamento regolato dal presente «Avviso Pubblico». Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore *pro tempore* della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca.

3. I soggetti beneficiari, accettando il contributo, accettano altresì quanto disposto in materia di informativa dall'art. 6 del Reg. CE n. 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

### **Art. 23 - Definizione delle Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.

### **Art. 24 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.